

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 31172/Atti n. 14869

**STATUTO  
DELLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DETTA  
"COTTOLENGO"**

**Articolo 1**

**Origine, denominazione e natura**

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspici di san Vincenzo de' Paoli detta "Cottolengo" è stata fondata in Torino da San Giuseppe Cottolengo il 27 aprile 1832.
2. Venne giuridicamente riconosciuta con Regio Brevetto in data 27 agosto 1833 ed è un ente morale avente natura e capacità giuridica privata a tenore del D.P.R. 22 maggio 1981 (G.U. 198 del 21 luglio 1981, pag. 4678).
3. La Piccola Casa della Divina Provvidenza è iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Torino al n. 1251.
4. La sua denominazione è "Piccola Casa della Divina Provvidenza", designabile anche con "il Cottolengo".

**Articolo 2**

**Sede**

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza ha la sua sede legale in Torino, via Cottolengo n. 14 e svolge la propria attività in Italia e all'estero.

**Articolo 3**

**Finalità**

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza opera senza scopo di lucro e, secondo la volontà del suo Fondatore, ha come finalità l'assistenza e l'educazione delle persone più bisognose e abbandonate, sane o malate, prendendosene cura senza distinzione di sesso, razza, età, religione e opinioni politiche, ispirandosi ai principi evangelici a gloria di Dio.

**Articolo 4**

**Operatori religiosi**

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza realizza la sua finalità con il proprio patrimonio e con la cooperazione gratuita e volontaria dei tre Istituti religiosi, cioè le Suore, i Fratelli e i Sacerdoti, fondati da San Giuseppe Cottolengo come continuatori della sua opera di carità.

**Articolo 5**

**Amministrazione**

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza è diretta e amministrata da un Direttore unico e legale rappresentante che secondo la tradizione cottolenghina è denominato "Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza", al quale compete ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezioni di sorta, con facoltà di nominare procuratori generali e speciali.
2. Egli è coadiuvato da due Condirettori con gli stessi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.
3. Ai Condirettori compete anche l'espressione di pareri nei casi previsti dal presente Statuto ed ogni qual volta il Direttore unico lo ritenga opportuno. Analoga competenza spetta altresì al Superiore Generale dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo ed al suo Vicario e alla Superiora Generale delle Suore di San Giuseppe Cottolengo e alla sua Vicaria, di cui all'art. 4.

**Articolo 6**

**Gli amministratori**



1. Il Direttore unico e legale rappresentante della Piccola Casa è il superiore generale della Società dei sacerdoti di San Giuseppe Cottolengo.
2. I due Condirettori sono i primi due consiglieri generali della Società dei Sacerdoti di San Giuseppe Cottolengo.

#### Articolo 7

##### Nomina e durata in carica degli amministratori

1. Il Direttore unico e i due Condirettori assumono la carica al momento della attribuzione nel proprio istituto di appartenenza delle cariche indicate nel precedente articolo e la mantengono finché ricoprono tali funzioni nel proprio istituto religioso di appartenenza.
2. Dell'avvenuta nomina del nuovo Direttore e dei nuovi Condirettori viene data comunicazione alla competente Autorità governativa.

#### Articolo 8

##### Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Direttore unico e, occorrendo, dei Condirettori sono assunte e redatte per iscritto sull'apposito libro delle deliberazioni.

#### Articolo 9

##### Patrimonio

1. Il patrimonio della Piccola Casa della Divina Provvidenza è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili di sua proprietà.
2. Le entrate dell'ente sono costituite:
  - a) da contributi volontari da chiunque versati;
  - b) da oblazioni di qualsiasi genere;
  - c) da donazioni, lasciti ed eredità;
  - d) da rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi o prestazioni;
  - e) dalle rendite del proprio patrimonio;
  - f) da finanziamenti e da ogni altro tipo di entrate.

#### Articolo 10

##### Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri nominati dal Direttore unico con il parere favorevole espresso a maggioranza dai due Condirettori, dai Superiori Generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Cottolengo e dai rispettivi Vicari, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili.
2. Dura in carica tre anni e può essere confermato.
3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo contabile del bilancio dell'ente.
4. Ai Revisori dei conti spetta un compenso a norma di legge.

#### Articolo 11

##### Compensi

1. L'incarico di Amministratore è gratuito.
2. Al Direttore unico e ai suoi Condirettori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### Articolo 12

##### Bilancio d'Esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore unico, con il parere favorevole espresso a maggioranza dai due condirettori, dai superiori generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Cottolengo e dai

loro rispettivi Vicari, approva il bilancio d'esercizio.

**Articolo 13**  
**Modifiche statutarie**

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata dal Direttore unico con i pareri favorevoli dei due Condirettori nonché dei superiori generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Cottolengo e dei loro rispettivi Vicari e approvata dalla competente Autorità governativa.

**Articolo 14**  
**Estinzione dell'ente**

L'eventuale estinzione dell'ente dovrà essere deliberata dal Direttore unico con i pareri favorevoli dei due Condirettori, dei superiori generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Cottolengo e dei rispettivi vicari e con l'osservanza delle norme di legge.

In caso di estinzione dell'Ente, i Superiori generali dei tre Istituti religiosi delle Suore, dei Fratelli e dei Sacerdoti di San Giuseppe Cottolengo, provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 15**  
**Norme finali e rinvio alla legge**

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dello stesso, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Ente ha altresì l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

All'originale firmato a' sensi di legge:

Lino Piano

Francesco Ferraris Notaio

**Registrato a Torino 1 il 20 dicembre 2012**

**al numero 23135 Serie 1T, con euro 213,00**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**TORINO 20 DIC. 2012**

